

Sul primo estremo della sanità, io non vi dirò parola; io non ho argomenti per ritenere che egli non fosse sano, ed io certo non verrò a mendicarli, perchè non è mio sistema di far parere bianco il nero, e nero il bianco.

Sulla robustezza io per verità non potrei troppo leggermente rifiutare ogni osservazione in contrario, che tendesse cioè a sostenere come nel senso lato, nel senso assoluto della parola, un uomo di 34 anni, debba ritenersi talmente robusto da poterlo senza dubbio ritenere capace di darsi ad uno stabile e diuturno lavoro, ad un lavoro materiale e manuale, tanto più che noi abbiamo visto come il Gamberini Gaetano non abbia mai dato opera a questi lavori materiali e manuali, in quanto che egli ha sempre agito per conto proprio, ha sempre condotto qualche industria, qualche traffico nel solo proprio interesse senza dipendere da chicchessia, e per conseguenza non gli fu mai mestieri di darsi a gravare opere corporali. Per tanto, sotto questo rapporto, a noi sembra che manchi già il secondo estremo previsto dalla legge, o che per lo meno ne sia dubbia la sussistenza.

Noi ci passeremo del terzo estremo che riguarda l'insufficienza dei mezzi, noi l'abbiamo ricordato quando trattammo del reato d'associazione, riferibilmente sempre al Gamberini, e vedemmo allora come all'atto della perquisizione e del suo arresto in casa sua non fosse trovato che miseria, che bollettini del monte di pietà, che bandi, sequestri, cose tutte che provavano la insufficienza pienissima de'suoi mezzi di sussistenza.

Ma nel quarto estremo, che è quello della professione, della stabile occupazione, arte o mestiere: qui mi pare che si debba fare qualche più seria considerazione che non abbiamo fatto sui tre punti precedenti.

In effetto si può egli dire davvero che Gamberini Gaetano non abbia mai dato opera ad arte qualsiasi, non abbia mai dato opera ad un'industria che bastasse a procacciargli i mezzi della propria sussistenza? Noi per verità, almeno da quanto risultò da questo pubblico dibattimento, non potremo venire a questa conclusione senza peccare certamente di poca sincerità, senza peccare in sostanza nel non ammettere un fatto che parve a noi ad oltranza stabilito.

Diffatti noi possiamo dire che tutte le arti del mondo le quali erano compatibili colla condizione del Gamberini, egli tutte le tentava. Noi l'abbiamo visto conduttore di una fabbrica da sapone in Bologna, e ciò a tempo alquanto remoto, l'abbiamo visto corridore con cavalli, l'abbiamo visto sensale, l'abbiamo visto contrabbandiere, l'abbiamo visto noleggiatore di vetture, l'abbiamo visto fiaccherista, barattino da carrozze e da cavalli, l'abbiamo visto in una parola trafficante. Dunque noi con questa scorta di fatti che scaturirono dai risultati di questo dibattimento non potremo, io credo, consciamente ammettere che egli sia stato sempre ozioso come egli non ve l'ammise, come gli altri pure non ve l'ammisero, inquantochè tutti vi hanno fatto credere che egli, per lo meno, fosse un imbroglione, uno di quei tali che si affacciavano ovunque e comunque, appunto per campare la vita, che davansi d'attorno per vedere ad ogni modo di buscare l'indispensabile al giornaliero sostentamento della propria famiglia. Noi d'altronde non potremo disconoscere che nessuno ha provveduto alla sua famiglia tranne lui solo, e notate bene, o signori, che egli vi ha provveduto

con quei mezzi che potevano essere compatibili colle sue risorse, egli ha provveduto sufficientemente non solo a se stesso, ma ad una famiglia abbastanza numerosa, poichè, se non andiamo errati, ha moglie con tre piccoli figli. Se egli adunque ha sopperito sempre ai bisogni, alle urgenze della sua famiglia, noi dobbiamo ragionevolmente dedurne che lo fece coi mezzi che gli procacciava una professione, un mestiere, un'industria, un traffico, un esercizio qualunque.

Noi quindi non avremo a contrapporre all'accusa che una sola osservazione di fatto, ed è questa, che se l'accusa ci diceva che il Gamberini fu trovato all'atto del suo arresto senza lavoro, ciò è vero, ma il giorno in cui il suo arresto ebbe luogo, era giorno festivo. Gamberini fu trovato fuori porta San Mamolo coi proprii figli per mano nel pomeriggio del 28 giugno 1863, che, come si disse, era giorno festivo, e che appunto per esser tale, nè abitudini, nè ragioni civili e morali consentivano che egli si affaticasse come nei di settimanali al lavoro.

Si potrebbe però qui opporre che noi non dobbiamo guardare matematicamente all'ora e al giorno in cui Gamberini veniva arrestato per condurci ad impugnare l'accusa di oziosità che stava a di lui carico, che bisogna guardare ad una certa successività di tempo in cui egli non diede opera a intraprendere alcun mestiere, e perciò gli mancava modo di procacciare il necessario sostentamento a se ed alla famiglia; ma ciò è appunto quello che noi neghiamo, ed a sostegno della nostra impugnativa invocheremo un altro fatto e domanderemo: come va, o signori, che mentre il Gamberini Gaetano fu ammonito fino dal 7 giugno del 1862 (vi prego a ritenere quest'epoca) fu arrestato solo il 28 giugno 1863 come ozioso? come va, che non dopo otto giorni, termine che l'atto di ammonizione gli concedeva per darsi a stabile lavoro, ma oltre ad un anno dopo questo termine venne arrestato perchè ritenuto ozioso?

Forsecchè il Gamberini in questo lungo periodo di tempo imprendeva davvero quello stabile mestiere, quello stabile lavoro che gli si era prescritto? Oh! non mai. E noi crediamo che non aveva bisogno di darvisi, perchè già vi si era dato in precedenza, perchè vi si dava costantemente allora e sempre, perchè giammai egli non mutò la sua occupazione, perchè i suoi traffici egli li ha sempre in egual modo continuati. Ma se egli non si dava a quello stabile lavoro a cui accennava l'atto di ammonizione, e se questa non si riteneva dalla pubblica sicurezza come una mancanza per un intero anno, inquantochè si vedeva bene che Gamberini provvedeva egualmente ai proprii bisogni ed a quelli della sua famiglia, seguendo l'arte del trafficante ambulante e del sensale, perchè dovremo dire che solo il 28 di giugno; non mutate le cose, non mutate le circostanze, doveva essere ritenuto ozioso? Ma vi ha di più. Questo Gamberini domandava già, dopo l'atto di ammonizione, che gli veniva inflitto dal giudice di polizia, e inflitto saviamente, inquantochè al giudice di polizia egli manifestava di essere trafficante sensale, ed era allora sfornito di ogni licenza a questo riguardo, così che non potendo egli documentare e giustificare questa sua asserzione, il giudice di polizia doveva ritenere bastevole la dichiarazione e la denuncia dell'autorità di pubblica sicurezza, e su questa basarsi per dare l'atto di ammonizione, dopo quest'atto, dicemmo, egli

domandava all' autorità la licenza per l' esercizio ambulante di sensale, e gli veniva negata. Non si dica dunque più oltre che era Gamberini che volesse mancare, che volesse stare ozioso, come difatti non istava, ma pare che fosse invece quel rifiuto un voler metterlo fuori della legge: inquantochè, se egli è vero che sino ai cinquantaquattro anni egli non aveva mai fatto altr' arte, non si era mai dato ad alcun' altra occupazione, come si poteva pretendere che a cinquantaquattro anni egli andasse a fare il manuale, andasse ad incaricarsi di opere faticose, incompatibili certo colla sua età e collo stato fisico delle sue forze? Non veggio quindi ragione per cui si debba ritenere che il Gamberini fosse ozioso, poichè egli solo colle sue risorse, co' suoi mezzi, coll' esercizio di una professione qualunque, provvedeva al sostentamento della propria famiglia; e dippiù egli rimase per oltre un anno, dopo l' atto di ammonizione, nello *statu quo*, mantenendo sempre le sue abitudini in ordine all' esercizio della senseria, e del traffico di tutto quello che voi volete; ma che certo egli esercitava, e pubblicamente, e notoriamente, perchè credo che non vi fosse alcuno in Bologna che non conoscesse di persona, se non di nome il Gamberini, che costantemente rimaneva in luoghi frequentatissimi al fine di adempiere alle proprie bisogne.

Per conseguenza, fatto serio esame delle circostanze tutte che stanno a favore del Gamberini, pare, a senso della difesa, che non lo si possa ritenere un ozioso nel senso assoluto a cui accenna la legge, nel senso cioè che egli mancasse di qualsiasi professione, di qualsiasi esercizio pratico che valesse a lui il sostentamento suo e della propria famiglia. Checchè sia dell'atto di ammonizione, checchè sia della denuncia fatta dalla pubblica sicurezza, noi vediamo che egli, benchè non patentato, esercitava la professione del sensale, e che tutto al più questo fatto potrà costituire, se così vogliasi, una contravvenzione alla legge della pubblica sicurezza, essendo egli come un trafficante ed intromettitore ambulante tenuto ad andar munito di speciale licenza. E certo l' articolo 43 della legge della pubblica sicurezza prevede il caso in cui uno faccia da trafficante, da intromettitore ambulante, e non abbia la licenza che gli deve annualmente rilasciare la Questura.

Quindi il difetto di essa costituirà una semplice contravvenzione, e su questo non farò obiezione, perchè veggio troppo chiaro e stabilito il fatto; ma veggio però ad un tempo la distanza immensa da questa responsabilità a quella di dovere essere considerato ozioso, dall' aver cioè commesso un delitto, che tanto più rotto il pondo in cui si trova il Gamberini dell' imputazione di associato ai malfattori, piglia tal grave aspetto che certamente non potrebbe a meno di non fermare l' animo vostro, quando voi foste disposti a ritenerlo colpevole degli addebiti che gli vennero fatti.

Io per conseguenza mi fermerò qui, e dietro l' esposizione di queste poche cose fatta certa con molta confusione, ma che voi meglio di me saprete sceverare, io ho la speranza che voi vorrete convenire colla difesa che il Gamberini Gaetano non fu mai ozioso, o non lo fu mai nel senso assoluto della legge, ma può essere tutto al più in colpa perchè mancava dei documenti che giustificassero il libero esercizio della sua professione, reato questo che non siete oggi chiamati a giudicare, e che quindi vorrete dichiarare non essere colpevole di oziosità il Gamberini.

Ma siamo alle solite prese, la difesa non può tutta confidare in se stessa, la difesa deve sempre temere che la propria convinzione, che le proprie impressioni non siano divise dai signori giurati: che resta allora a farsi?

La difesa non dovrebbe altro che richiamare tutte le circostanze che ha enumerate, e che non richiama per non tediarevi a oltranza, perchè voi vogliate vedere se all' età del Gamberini, ad un uomo che non ha mai esercitato una professione faticosa e manuale, ad un uomo che è sempre stato abituato ad essere egli solo padrone delle proprie azioni ed affatto da altri indipendente, non era troppo grave l' esigere, anzi l' imporgli di darsi diuturnamente ad opere faticose che non erano compatibili colla sua costituzione fisica, e coll' età avanzata che egli conta. Ed in quest' ultimo caso non può la difesa dubitare che nell' animo vostro sia per certo penetrato il sentimento della benignità, della mitezza e della condiscendenza, quella cioè di accordare al Gamberini Gaetano le circostanze attenuanti che dal concorso di tutte queste risultanze, di tutte queste osservazioni che io ebbi l' onore di sottoporvi, pare che debbano in ogni peggior caso, in ogni dannata ipotesi, essere il suggello col quale voi, o signori giurati, vorrete improntare il vostro verdetto.

L' avvocato GHILLINI, per l' imputazione di oziosità, difende:

Roversi Gaetano.

*Signori giurati.*

Due eccezioni il Roversi oppone contro l' imputazione del reato di oziosità che gli è addebitato: la prima riflette a ciò che esso non fosse realmente ozioso, e che avesse uno stabile lavoro presso la Ditta Roberti, la seconda si è che quand' anche si fosse trovato ozioso dagli agenti della forza pubblica, ne era causa il dovere sfuggire a coloro che lo ricercavano per arrestarlo.

Queste sono le due uniche eccezioni che lo stesso Roversi accampava alle interrogazioni del signor Presidente che gli diceva: dunque convenite anche voi che all' epoca del vostro arresto eravate ozioso?

Egli allora ripeteva: è vero, a quell' epoca io non lavoravo, ma sfuggiva qualunque persona, qualunque luogo, appunto per la tema di essere arrestato.

Di fronte alle confessioni dell' imputato la difesa non può altro che dirvi che se quelle eccezioni non possono valere per esonerare il Roversi da un verdetto di colpevolezza, vogliate almeno valervi delle circostanze attenuanti, tenendo come tale la fatta confessione.

L' Avv. OPPI, per ritenzione di cartucce, difende:

Paggi — Dall' Olio.

*Signori Giurati.*

Eccoci finalmente all' ultimo dei reati, e dei quali deve parlare la difesa d' ufficio.

Il 29 novembre 1862 nella casa già abitata da Giuseppe Paggi si rinveniva un numero di casse contenente cartucce di polvere, e piombo. La casa era tuttavia abitata da Luigi Dall' Olio, domestico del Paggi, che dopo l' arresto del padrone, avea conservato affettuosamente l' azienda di ogni affare di quella piccola famiglia.

Pel fatto adunque della ritenzione delle munizioni si è portato l' accusa contro questi due imputati, e si invocano contro di essi gli articoli del codice penale 447 e 449, ai quali avrebbero contravenuto.

Ma a ben guardare le invocate disposizioni legislative ne sembra che il fatto incriminato non possa cadere minimamente sotto la sanzione della legge citata. L'art. 447 vuole che gli oziosi, i vagabondi, i mendicanti, gl'invalidi, coloro che sono diffamati per crimini e delitti, e singolarmente per grassazioni e truffe, coloro che sono sottoposti alla sorveglianza speciale della pubblica sicurezza, sieno puniti, ove, secondo l'art. 449, si trovassero presso di loro generi od altri effetti, o somme di danaro non confacenti al suo stato e condizione, e non ne giustificassero la legittima provenienza. Versiamo noi, o signori, nel caso contemplato da questi due articoli? A noi sembra assolutamente che no. È inutile il dirvi che la diffamazione deve dipendere da atti, inutile dirvi che questa diffamazione propriamente detta non può applicarsi a Giuseppe Paggi, e Luigi Dall'Olio. Il Pubblico Ministero, nella sua avvedutezza lo senti prima di noi, e quindi egli volendo stabilire l'estremo voluto dalla legge dichiarava, che per due sentenze della Corte d'Appello Paggi e Dall'olio, imputati di gravissimo crimine, erano stati assolti per insufficienza di prove, e così per questo modo di sentenziare sottoposti alla sorveglianza della polizia. Ma la bisogna non corre di questa guisa. La sentenza li aveva assolti, non fossero state sufficienti le prove, questo non monta, poichè è indubitato che la colpa non venne provata, quindi nessun uomo può essere diffamato per una colpa dalla quale dai tribunali è stato assolto per difetto di prove. E le leggi in questo proposito provvedono, e provvedevano anche prima delle leggi attuali, poichè ammettevano che si potesse sottoporre alla sorveglianza della pubblica sicurezza, o polizia, che allora si chiamasse, gl'imputati dei quali i tribunali avevano ragione nel giudicare. Ma per questo era mestieri che fosse dichiarata nella sentenza la sorveglianza, a cui veniva sottoposto il giudicabile, che non si condannava. Era una specie di transazione, poichè se non si puniva, si voleva pur rendere sicura la Società.

Ma noi, dai documenti che furono letti, non vediamo sul conto di quest'assoluzione, che il precetto della sorveglianza fosse altrimenti inflitto dal tribunale; quindi manca l'estremo che si è posto innanzi dal Pubblico Ministero onde si possano applicare le disposizioni degli articoli 447 e 449, e quindi manca l'estremo perchè si possa giudicare che sono tenuti a rispondere di questo reato i miei difesi Paggi e Dall'Olio. Ciò per verità sarebbe sufficiente a nostro avviso perchè voi, signori giurati, nella vostra coscienza non aveste a ritenere ingiustamente che essi erano responsabili, come si pretenderebbe. Ma a noi fa mestieri tener dietro alla requisitoria del Pubblico Ministero perchè vi persuadiate, come per questo preteso reato si sia voluta aggravare la condizione del Paggi, si sia voluto aggravare la condizione del Dall'Olio.

Una prima osservazione ne corre alla mente, la quale riflette il reato del processo d'associazione, di cui tanto lungamente avete udito parlare. Si vorrebbe far sospettare, che queste munizioni fossero state raccolte dal Paggi unicamente per servire ad un'associazione che forse non esisteva, od esistendo, il Paggi non ne fece mai parte.

Ora, com'avviene che sciolta l'associazione, anche qual si pretende dal Pubblico Ministero, e incarcerati i pretesi associati, queste munizioni si trovarono intatte? Dunque non quelle munizioni avevano potuto servire per l'associazione e sì che non sarebbe mancato il tempo a questo uopo, se non fosse mancato il tempo a questo divisamento. È vero che una cassa si trovò aperta, ed estratta una qualche piccola quantità di polvere, ma voi sapete, signori giurati, come avvenne quella circostanza, voi sapete come avvenne in tempo in cui certamente non poteva servire alle viste di un'associazione di malfattori, che era di già dispersa. Ma quelle munizioni sapete a che dovevano veramente servire? Dovevano servire ad ulteriori spedizioni, quelle spedizioni che ingrandirono se non poterono ancora completare il regno d'Italia. Nè si voglia spargere lo sprezzo su Giuseppe Paggi, nè si voglia dire che egli sia incapace di questi sentimenti poichè, senza ripetermi quello che vi è già stato da noi detto sul conto della vita del Paggi, le dichiarazioni dei testimoni che per questo reato furono uditi ve lo provarono, e notate che non tutti questi testimoni sono al Paggi favorevoli, che anzi taluni avevano col Paggi medesimo motivi d'inimicizia, o almeno di una certa antipatia.

Abbiamo il teste Stanzani che non poté dissimulare una certa tal quale animosità contro il Paggi, animosità della quale non è qui il luogo d'indagar la ragione. Egli vi dice, che quelle cartucce erano un avanzo delle spedizioni di Sicilia, degli Abruzzi, e delle Marche. Noi abbiamo il Colonello Catabene, il quale vi ha assicurato che di queste cartucce aveva inteso parlare, che queste cartucce dovevano esistere presso il Paggi, e che dovevano o potevano servire per due ulteriori spedizioni combinate dal partito d'azione o per Grecia o per Terranova che bene non rammentava.

Ora, signori, volete stabilito più irrefragabilmente lo scopo della conservazione di queste munizioni? Si potrà ancora dire, che il Paggi le conservava pel servizio d'una misteriosa associazione di malfattori?

Ma abbiamo anche di più, e ne duole altamente di udirci ripetere, che dal Paggi queste cartucce erano state truffate. Lunge questa sinistra idea: le cartucce appartenevano ad una società che le doveva conservare, appartenevano a Comitati, che ne doveano disporre. Erano nate vicende politiche, che aveano variato l'ordine degli avvenimenti. Chi le custodiva era stato messo in prigione: in conseguenza era mestieri di porle in salvo, di conservarle a fronte di pericoli che in quei tempi correvano, era mestieri di averle a disposizione per i futuri avvenimenti d'Italia. Or bene il Marchi venne a dare una solenne smentita alla frase troppo azzardata della truffa, poichè vi disse che quelle cartucce erano dapprima state offerte al Paggi per la loro conservazione, e che egli dapprima vi si rifiutò, anzi voleva che le conservasse lo stesso Marchi, e si offriva a sostenere le spese del trasporto. Ora, se Paggi avesse avuto in animo di truffare, non avrebbe proceduto di questa guisa, non vi sarebbe l'offerta, non sarebbe occorso il suo rifiuto. Paggi indirettamente avrebbe cercato d'impossessarsene.

Noi quindi riteniamo che per questa parte debba rimanere assolutamente indubitato che Paggi a giusto scopo conservava queste casse di cartucce, che queste casse, ben lungi dall'essere state da lui involate, furono da lui regolarmente possedute in quanto alla consegna per la quale sarebbe stato pregato da chi aveva facoltà di pregarlo. Infatti quale fu lo scopo per cui si tolsero dal loro ripostiglio queste cartucce? Lo scopo fu di toglierle assolutamente da ogni pericolo, per non compromettere la società che le custodiva, che le possedeva; e quando il Paggi accettò le munizioni che dapprima aveva rifiutate, si presentò alla Mariotti, moglie del Marchi, e le disse espressamente che era per non compromettere la società, che era per salvare anche in qualche modo il marito, che in quei momenti per sospetti si trovava carcerato. Non s'intinse, non escl dai termini del vero, non cercò falsi pretesti. Per quelle ragioni noi ci avvisiamo in linea di fatto di aver ridotta la cosa al suo vero aspetto, e chiediamo che in quanto al Paggi non si possano avere quelle sinistre impressioni che si è tentato di eccitare con insinuazioni molto difformi dalla verità.

È vano che io vi rammenti, signori giurati, come esistano società nazionali, come esistano persone le quali pensano al nostro futuro politico, e si preparino a venire in soccorso del governo quando il governo troverà giunta la propizia, desiderata occasione di compiere le sorti d'Italia. In conseguenza voi rammenterete quello che fu operato prima, e quanto giovi il concorso di queste associazioni, e come i mezzi di guerra, che serbavano per se, indipendentemente dal governo, vennero potentemente in aiuto del governo stesso, e resero più facile l'adempimento dei divisamenti governativi.

Quando si è versato per lunghi anni in queste abitudini, quando ognuno sente, che le nostre sorti non sono ancora compiute, è facile, o signori, essere indotti nella persuasiva, che in buona fede si possano ritenere quelle munizioni, perchè destinate ad un buon patriottico scopo. Ma quando in questi fatti non concorre alcun dolo, e contravenire alle leggi, ed esserne puniti, è necessario il concorso del dolo, noi crediamo che quand'anche il fatto della ritenzione di queste munizioni sia colpito dalla legge, se in chi commette il fatto non v'era il doloso proposito, non possa cadere sotto la sanzione della legge penale.

Luigi Dall'Olio, il coimputato del Paggi ha negato di aver

preso parte al fatto delle conservate cartucce; Luigi Dall'Olio pure si è voluto tenerlo colpevole, e si è voluto far cadere in contraddizione con se stesso.

Noi, signori giurati, non vi intratterremo lungamente nella analisi di queste specialità, noi non tenteremo di escludere che in alcuna dichiarazione il Dall'Olio sia stato con se stesso contraddicente, noi verremo alla sostanza della cosa, e noi accetteremo in via di ipotesi quanto è piaciuto al Pubblico Ministero di dire a questo proposito.

I coniugi Nadalini, vi diceva il Pubblico Ministero, attestano che Dall'Olio raccolse materiali, che questi materiali poterono servire al lavoro di rinchiudere dentro un muro le casse delle munizioni.

Vi avrebbero secondo il Pubblico Ministero detto di più, avrebbero detto che quando arrivavano queste casse egli ha direttamente aiutato a trasportarle. Sia pure, tutto questo noi non lo vogliamo negare. Ma se per conto della casa, al cui servizio era il Dall'Olio, raccolse egli dei materiali, e trasportò casse, sapeva egli a quale scopo gli uni, e le altre dovessero servire? Chi glielo avea detto? Noi non lo sappiamo, e non ce lo seppe dire neanche il Pubblico Ministero.

Dall'Olio avrebbe veduto arrivare le casse, ma egli non poteva sapere cosa contenessero queste casse.

Chi avea rivelato il segreto a Dall'Olio? Nemmeno di questo ci si seppe dire cosa alcuna.

Quando il Dall'Olio avesse pure assistito anche a quegli atti preparatori, come si potrebbe ritenerlo responsabile di questo fatto quando non si può stabilire che egli stesso concorresse al nascondimento di quelle casse sapendone il contenuto?

Ma non basta, o signori, le stesse parole del Pubblico Ministero vengono in nostro soccorso, poiche il Pubblico Ministero pretende che al Dall'Olio corra eguale responsabilità che al Paggi in quanto che le casse dopo l'arresto del Paggi erano a lui abbandonate, egli le tenne presso di sé, poichè egli curò tutte le faccende domestiche del Paggi, dopo l'arresto dei padroni.

Ma, signori, cosa vuol dir questo? Vuol dire che Dall'Olio era un domestico fedele, un domestico che anche fuori della sorveglianza padronale adempiva al debito suo. Egli si adoprò per conservare quello che rimaneva per conservare l'av-

viamento degli affari. Ma cosa ha da far questo colle munizioni, che egli non conosceva e che non è provato che egli avesse nascosto? Vuol dire che egli ha agito dietro il comando del suo padrone, vuol dire che egli ha obbedito, come voleano le sue incombenze. Ora se sotto questi ordini si fosse nascosto un delitto, di cui egli non avesse avuto cognizione, non poteva esserne tenuto complice di guisa alcuna, poichè non si può essere colpevole di avere adempito agli ordini non conosciuti delittuosi del padrone. Noi quindi viviamo certi, che stante l'ufficio del Dall'Olio nella casa del Paggi, quand'anche il Paggi fosse colpevole di qualche atto dalle leggi riprovato, non si abbia a ritenere il Dall'Olio responsabile d'una reità.

E qui, o signori, io pongo fine alle mie difese, e qui io pure dirò col Pubblico Ministero che siamo presso ad una crisi, dalla quale dipende o la vita o la morte.

Si, o signori giurati, da questa crisi dipende la salute o la morte. Ma la salute sapete qual è? È l'esatta osservanza della legge, la morte sapete donde deriva? da un'ingiustizia che contro la legge si potesse commettere. La legge vede egualmente la salute nelle condanne, come nelle assoluzioni, poichè la legge non comanda la condanna degli accusati, ma soltanto la condanna dei colpevoli. Ove per quanto vi fu detto, vengono meno le prove di reità, ove gli argomenti del Pubblico Ministero avessero errato, e fossero stati giustamente confermati, non si può, non si deve, per ragioni indirette, per esigenza di circostanze condannare colui, a cui favore si fosse provato, che egli non fu colpevole. Questa sarebbe tale ingiustizia che ne nascerebbe appunto la morte, poichè l'ingiustizia e non altro uccide la Società, perchè ove la Società non è tutelata dalle leggi, ove alla legge sottomette la volontà, la passione, ivi è immanchevole il deperimento sociale, e così dalla sola osservanza delle leggi la nostra Bologna può attendersi la guarentigia dell'ordine interno, il quale malauguratamente se venne altra volta conturbato, pure la Dio mercè ricuperammo, e la retta amministrazione della giustizia ci saprà conservare.

Pres. — La prosecuzione del dibattimento è rinviata a domani per la replica del Ministero Pubblico.

(La seduta è levata alle ore 3 pomeridiane).